Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2023, n. 17-8048
Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 11/R (Attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 ''Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante'')''. Approvazione

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **419** Adunanza 29 DICEMBRE 2023

Il giorno 29 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 10:00 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marco GABUSI - Marco PROTOPAPA

DGR 17-8048/2023/XI

OGGETTO:
Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 11/R (Attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 “Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante”)”. Approvazione

A relazione di: Poggio

Premesso che:
- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 recante “Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante”, all’articolo 19 prevede l’adozione di un regolamento di attuazione per definire appositi requisiti tecnici ed igienico-sanitari, caratteristiche, modalità gestionali e standards minimi di classificazione a favore delle strutture ricettive all’aperto, acquisito il parere della commissione consiliare competente;
- al fine di adempiere al disposto di cui al suddetto articolo 19 è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11/R del 29 dicembre 2022 il regolamento regionale recante “Attuazione dell’articolo 19 della l.r. 5/2019 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante), entrato in vigore il 13 gennaio 2023.

Richiamato che:
detto regolamento ha considerato, come preminenti, gli aspetti relativi alla valorizzazione delle strutture ricettive all’aperto e al turismo itinerante, nonché alla qualità dell’offerta per consentire una maggiore competitività sul mercato turistico nazionale e internazionale migliorando l’accoglienza e l’ospitalità, anche in un’ottica di ricettività innovativa, valorizzando il patrimonio edilizio nonché la cultura e le tradizioni locali nel pieno rispetto del contesto ambientale ed urbano di riferimento;
proprio in funzione di un accrescimento ed un miglioramento qualitativo dell’offerta turistica all’aperto, sono stati predisposti alcuni istituti e tipologie in modalità alternativa e complementare alle strutture ricettive tradizionali volte a dare una più confortevole accoglienza ed ospitalità a

stretto contatto con la natura, anche in forme sopraelevate dal suolo ed integrate con la vegetazione dei luoghi, definendo, altresì, peculiari caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie.

Richiamato, in particolare che l'articolo 14 del regolamento regionale sopra citato prescrive limiti temporali perentori, entro i quali consentire l'adeguamento ai requisiti ivi indicati da parte delle strutture ricettive all'aperto, già esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore "Offerta turistica":
- i titolari o gestori di diverse strutture ricettive all'aperto segnalano, attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, di non avere sufficiente tempo a disposizione per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e per l'esecuzione dei lavori alla scadenza prevista dal comma 1, lettera c), dell'articolo 14, del regolamento regionale, ai fini dell'adempimento degli obblighi urbanistico-edilizi e paesaggistici;
- per le attività di campeggio mobile e temporaneo di cui al comma 2 del medesimo articolo 14 sono state presentate diverse istanze di trasformazione in complessi ricettivi più strutturati destinandoli a campeggio e villaggio turistico il cui regime amministrativo ricade nell'ambito applicativo della precedente legislazione ai fini dello svolgimento delle attività e degli eventi organizzati per gli anni 2022 e 2023.

Dato atto che, come da verifiche del sopra citato Settore "Offerta turistica":
- le sopra rappresentate difficoltà a rispettare i termini sono conseguenza naturale di attività per lo più stagionali molto frequentate dai turisti di tutta Europa nel periodo che va dal mese di marzo al mese di ottobre che comportano l'impossibilità di eseguire lavori di adeguamento in detto periodo per la presenza degli ospiti e che, pertanto, le strutture in argomento hanno a disposizione per gli interventi strutturali i soli mesi di chiusura invernale;
- riguardo alle attività di campeggio mobile e temporaneo, alcuni progetti in corso di valutazione da parte delle amministrazioni locali competenti contengono istanze di cambi di destinazione d'uso delle aree e varianti agli strumenti urbanistici, nonché richieste di concessione edilizia e autorizzazione paesaggistica, concessioni demaniali o pareri di Enti Parco, le quali procedure, data la particolarità dei luoghi e degli insediamenti turistico ricettivi in oggetto, si rilevano essere lunghe e complesse;
- risulta, per quanto sopra espresso, la necessità di apportare alcune modifiche di natura sostanziale all'articolo 14, prevedendo di estendere, laddove opportuno la vigenza del regime amministrativo precedente fino al rilascio delle autorizzazioni necessarie, nonché all'esecuzione dei conseguenti lavori.

Ravvisata la necessità di rendere, con effetto immediato sul territorio regionale, l'efficacia dell'articolo 14, cosi come modificato ed allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

Visto l'articolo 27, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Piemonte" che prevede per le materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare in capo alla Giunta regionale, secondo principi e modalità dettati dalla legge regionale.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 5/2019, il parere della competente commissione consiliare nella seduta tenutasi in data 21 dicembre 2023.

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla l. cost. 22 novembre 1999, n. 1);
visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

visto l’articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5;
visto l’articolo 14 del regolamento regionale n. 11/R del 29 dicembre 2022.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge;

delibera

- di approvare il regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 11/R (Attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 “Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante”)”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 1 legge costituzionale 1/1999 e dell’articolo 51 dello Statuto;
di stabilire che tale regolamento regionale sia dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2023, N. 13/R - REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 DICEMBRE 2022, N. 11/R (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 5 (DISCIPLINA DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO E DEL TURISMO ITINERANTE)).”. *è stato pubblicato sul 4° supplemento del 29 dicembre 2023 al Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 dicembre 2023 (n.d.r.)*